



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 137029, con la quale il Sig. Rizzo Albino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/09/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 1324565 del 27/11/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Rizzo Albino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2930 dell'8/01/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 70108 del 21/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/10/2018;
- VISTO il DA n. 689 del 03/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 10/02/1987, reg. n. 4, fgl. n. 89, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di assistente amministrativo;
- VISTO il DDS n. 2409 del 15/05/2017 con il quale al Sig. Rizzo Albino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 1 e giorni 22;
- VISTO il DDG n. 4825 del 05/05/2004 con il quale il Sig. Rizzo Albino, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- CONSIDERATO che il Sig. Rizzo Albino a decorrere dal 30/09/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/09/2018	33	4	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 2409 del 15/05/2017)	5	1	22
Servizio militare dall'1/03/1978 all'1/09/1979	1	6	1
<b>TOTALE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILE A PENSIONE</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>23</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. RIZZO ALBINO, nato a xxxxxxxx il xxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 10 SET. 2018



AL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia